

CAMERA DEI DEPUTATI

N.193

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (193)

(articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Trasmesso alla Presidenza il 17 luglio 2015



Ministero dello Sviluppo Economico

Schema di decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2015 delle previste disponibilità del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148 comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTI i provvedimenti con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la riassegnazione al predetto capitolo 1650 della somma complessiva di euro € 11.372.073,00, corrispondente alle sanzioni acquisite all'entrata e disponibili quali residui 2014 nonché alle sanzioni affluite nel periodo 1 gennaio 2015 – 13 marzo 2015;

VISTE le ulteriori sanzioni ad oggi affluite all'entrata e la serie storica delle sanzioni affluite all'entrata negli anni precedenti, che attestano versamenti di gran lunga superiori all'importo di €25.000.000,00 necessario per dare copertura agli interventi da finanziare nel

2015 e non differibili;

RITENUTO, pertanto opportuno individuare iniziative a vantaggio dei consumatori per l'importo di € 25.000.000,00 da finanziare man mano che le risorse verranno riassegnate e si renderanno effettivamente disponibili;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 2015 al Senato della Repubblica e nella seduta del 2015 alla Camera dei Deputati;

Decreta

Art. 1

1. Le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per l'anno 2015 nel "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*", nel limite dell'importo complessivo di € 25.000.000,00 di cui in premessa, sono destinate al finanziamento delle iniziative individuate nell'allegato A del presente decreto ed attuate con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, anche in adempimento degli obblighi europei in materia, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 3.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), ovvero con l'Agenzia dei monopoli e delle dogane, l'Istituto Superiore di sanità, l'ENEA, la Guardia di Finanza, ed altri enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 3

1. Per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e europea, in particolare mediante iniziative di comunicazione ed informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, mediante l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, e al fine di rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, mediante iniziative finalizzate alla partecipazione alla rete europea per i

consumatori ECC NET e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, e, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, nonché per incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico e di programmi di formazione per i quadri delle associazioni dei consumatori, è assegnata Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 4.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, anche sulla base delle indicazioni del C.N.C.U. relativamente alle attività di supporto ed assistenza tecnica per le iniziative di competenza del medesimo Consiglio, potrà stipulare una o più convenzioni con l' UNIONCAMERE, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), con la CONSAP SpA, ovvero con altre autorità, enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

1. Al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 4.500.000,00 da destinare alla attivazione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
2. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con propri decreti, fissa i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1. Con gli stessi decreti sono disciplinate anche le modalità di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, nonché di rendicontazione e liquidazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio da parte del Ministero.

Art. 5

1. Per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee, è assegnata alle regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:
 - a) percentuale della popolazione residente 0,87;
 - b) quota uguale per tutti 0,13.

2. Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative in base alle seguenti direttive:
 - a) il riconoscimento del contributo alle regioni avviene in base alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico di un programma generale di intervento, approvato dalla regione;
 - b) l'attuazione del programma generale avviene preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento; in tal caso, le Regioni stipulano apposite convenzioni con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori, al fine di stabilire modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
 - c) per l'attuazione del programma le regioni possono prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici;
 - d) il programma deve prevedere tempi certi di realizzazione degli interventi;
 - e) le regioni garantiscono la reale utilità del programma per il consumatore ed effettuano anche a tal fine il monitoraggio sui singoli interventi inclusi nello stesso;
 - f) le attività di controllo sulla realizzazione del programma vengono effettuate da parte delle regioni con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con oneri a carico del programma di intervento.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, e le modalità di liquidazione delle risorse a seguito di verifica dell'efficacia delle iniziative.
4. All'adozione degli impegni di spesa a favore delle regioni, subordinati alla riassegnazione delle corrispondenti somme nel capitolo di entrata n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", si provvede con successivi decreti del Direttore generale competente man mano che le risorse affluiranno nel predetto Fondo, con priorità per i progetti delle regioni che hanno da maggior tempo già concluso e rendicontato i precedenti progetti oggetto di analogo finanziamento e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al presente decreto.

Art. 6

1. Per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 3.500.000,00.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare apposita convenzione con la CONSAP SPA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ovvero con altro soggetto pubblico, con la quale disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 7

1. Per la copertura della spesa complessiva delle iniziative previste dagli articoli precedenti, pari a € 25.000.000,00, saranno utilizzate le somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".
2. In relazione alle risorse riassegnate e rese effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e nei limiti delle stesse, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 6 del presente decreto, mediante l'impegno delle somme, l'adozione dei decreti attuativi e la stipula delle convenzioni previste, secondo l'ordine di priorità desumibile dalla stessa numerazione degli articoli e compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse tali da finanziare gli interventi stessi in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili, fatto salvo l'ulteriore criterio di gradualità di cui all'articolo 5, comma 4.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

Iniziative a vantaggio dei consumatori- art. 148 legge n. 388 del 2000	
a. Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti. (art. 2)	€ 3.000.000,00
b. Iniziative dirette a favorire da parte della DGMCCVNT e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea ed a garantire l'adempimento degli obblighi europei in particolare materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art.3)	€ 4.000.000,00
c. Iniziative dirette a garantire l'assistenza ai cittadini, consumatori ed utenti nell'esercizio dei loro diritti e nella conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da realizzare attraverso le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art.4).	€ 4.500.000,00
d. Iniziative a supporto dei consumatori e utenti da realizzare per il tramite delle Regioni (art. 5)	€ 10.000.000,00
e. Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art. 6)	€ 3.500.000,00
TOTALE	€ 25.000.000,00

ALLEGATO B (art. 5)

Regioni	Totale popolazione	% della popolazione	Parametro a) pari a 0,13	Parametro b) pari a 0,87	Totale fondi attribuiti (1)
Abruzzo	1.307.309	2,238	€ 68.421,05	€ 194.738,99	€ 263.160,00
Basilicata	578.036	0,990	€ 68.421,05	€ 86.105,23	€ 154.526,00
Calabria	1.959.050	3,354	€ 68.421,05	€ 291.823,45	€ 360.245,00
Campania	5.766.810	9,874	€ 68.421,05	€ 859.033,90	€ 927.455,00
Emilia Romagna	4.342.135	7,435	€ 68.421,05	€ 646.811,87	€ 715.233,00
Friuli Venezia Giulia	1.218.985	2,087	€ 68.421,05	€ 181.582,09	€ 250.003,00
Lazio	5.502.886	9,422	€ 68.421,05	€ 819.719,33	€ 888.140,00
Liguria	1.570.694	2,689	€ 68.421,05	€ 233.973,27	€ 302.394,00
Lombardia	9.704.151	16,615	€ 68.421,05	€ 1.445.546,96	€ 1.513.968,00
Marche	1.541.319	2,639	€ 68.421,05	€ 229.597,52	€ 298.019,00
Molise	313.660	0,537	€ 68.421,05	€ 46.723,33	€ 115.145,00
Piemonte	4.363.916	7,472	€ 68.421,05	€ 650.056,41	€ 718.478,00
Puglia	4.052.566	6,939	€ 68.421,05	€ 603.677,18	€ 672.098,00
Sardegna	1.639.362	2,807	€ 68.421,05	€ 244.202,17	€ 312.623,00
Sicilia	5.002.904	8,566	€ 68.421,05	€ 745.241,15	€ 813.662,00
Toscana	3.672.202	6,288	€ 68.421,05	€ 547.017,50	€ 615.439,00
Umbria	884.268	1,514	€ 68.421,05	€ 131.722,08	€ 200.143,00
Valle D'Aosta	126.806	0,217	€ 68.421,05	€ 18.889,24	€ 87.310,00
Veneto	4.857.210	8,317	€ 68.421,05	€ 723.538,33	€ 791.959,00
TOTALE	58.404.269	100,000	€ 1.300.000,00	€ 8.700.000,00	€ 10.000.000,00

(1) Con arrotondamento all'unità di euro.